Richiesta di visita collegiale: accessibilità ai relativi documenti da parte del dipendente interessato...

Data: 02/09/2019
Area Tematica: Personale docente
Argomenti: Personale/assenze: visita medico collegiale

Keywords:
#pbb #accesso #visita #inviare #accertamento #dipendente #cmv #ricorrente #procedimento #avvio #inidoneità

Domanda

Vorrei un'informazione riguardante la richiesta di accertamento medico d'ufficio trasmessa dal Dirigente Scolastico alla CMV nei confronti di un docente della scuola.
Mi risulta che in questo caso la richiesta di accertamento debba essere inviata, per conoscenza, anche al docente interessato.
In tal caso è necessario inviare al docente anche gli allegati che vengono inviati alla CMV (relazione del D.S., eventuali dichiarazioni di genitori, personale ecc.) oppure è sufficiente inviare soltanto la copia della richiesta di accertamento, in modo da soddisfare quanto previsto dalla L. 241/90 riguardo all'avvio del procedimento?
E nel caso non sia obbligatorio inviare la suddetta documentazione, se il docente dovesse chiedere l'accesso agli atti il Dirigente Scolastico è obbligato a inviarla o si deve attendere la conclusione del procedimento, ovvero l'esito della visita collegiale?
Grazie e buona giornata.

Risposta

Il fatto che il dipendente debba essere notiziato dell'avvio d'ufficio della visita collegiale non discende dalla normativa sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 ma rappresenta una specifica previsione del DPR 171/2011 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L'art. 3 comma 3 del citato DPR prevede che la pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
L'art. 5, comma 2,prevede che nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
Pertanto, il Dirigente ha l'obbligo di comunicare immediatamente e contestualmente al dipendente l'avvio della visita collegiale (si può pensare, ad esempio, di mettere in conoscenza il dipendente medesimo nell'atto con cui la scuola richiede la visita collegiale d'ufficio).
Il dipendente, per il quale sia stata richiesta la visita collegiale ha diritto a prendere visione e estrarre copia della documentazione agli atti inerenti l'accertamento richiesto.
Riguardo all'accessibilità a documenti relativi alla visita medico collegiale, la Commissione per l'accesso, nella seduta del 9 maggio 2008, ha precisato quanto segue.

"È infatti di immediata evidenza l'interesse della ricorrente (nella circostanza l'amministrazione aveva posto il diniego di accesso alla documentazione,n.d.r) ad approntare un'adeguata tutela, essendo tali atti prodromici ad eventuali provvedimenti suscettibili di incidere sulla carriera o addirittura sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa. Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza – unica addotta a sostegno del diniego di accesso – che la documentazione abbia rivestito carattere riservato, posto che tale carattere è preordinato a tutela della stessa ricorrente, al solo fine di evitare la conoscenza dei fatti da parte di terzi non interessati".

E tra i documenti cui il dipendente ha diritto di accesso va compresa anche la relazione del dirigente.
Pertanto, se la richiesta è formulata come accesso agli atti, questa non può essere negata.

Il Consiglio di Stato sez. III, con la Sentenza 08/09/2014, n.4539 ha affermato che la PA non può negare in radice l'accesso agli atti sottesi alla missiva del dirigente con la quale é stata disposta nei confronti del dipendente una visita medico collegiale ai fini della verifica della permanenza dell'idoneità al servizio.

I l T.A.R. Marche, con la Sentenza 11/06/1999, n.700 ha affermato che è illegittimo il silenzio - rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di accesso ad un pubblico dipendente al verbale di visita collegiale svoltasi nella fase istruttoria del procedimento di riconoscimento di inabilità fisica. Ai fini dell'esibizione di atti amministrativi è sufficiente infatti che l'accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell'istante.

Come è noto, l'accesso è previsto agli artt. 22 ss. della L. 241/1990 e prevede che i soggetti interessati possano accedere ed estrarre copia dei documenti già formati e posseduti dalla Pubblica Amministrazione. L'accesso deve essere supportato da una motivazione chiara e puntuale, nonché da un interesse attuale, concreto e diretto del soggetto istante. Solo in determinati casi l'accesso deve essere precluso: di essi si occupa l'art. 24, ove sono rinvenibili tutte le fattispecie che permettono all'Amministrazione di negare l'accesso da parte dei privati, ipotesi non applicabili al caso di specie.

Nel caso di specie, allorchè il dipendente presentasse istanza di accesso, l'interesse del dipendente medesimo è certamente diretto ed attuale, e finalizzato ad una sua tutela nell'ambito della visita innanzi la Commissione.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.